

Riservato all'Ufficio Proponente

Richiesta pubblicazione Albo
Pretorio on-line
n. 175
del 06/01/2020



CITTÀ DI
MESSINA

Gabinetto del Sindaco

Spazio per la registrazione

Ordinanza Sindacale n. 2
Del 06/01/2021

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. **Disposizioni relative alla sospensione delle attività scolastiche in presenza sul territorio comunale nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021.**

IL SINDACO

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;*

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l'art. 3 comma 1

del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l'applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con il quale sono stati, tra l'altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTI i Decreti Legge: del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13, del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35, del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120 del 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124; del 9 novembre 2020, n. 149; del 30 novembre 2020, n. 157;

VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020; del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»” pubblicato nella GU Serie Generale n.301 del 03 dicembre 2020;

VISTO il Decreto Legge 2 dicembre 2020 n.158 “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” pubblicato nella GU Serie Generale n.299 del 02 dicembre 2020, in vigore dal 3 dicembre 2020;

VISTO il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n.172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” pubblicato nella GU Serie Generale n.313 del 18 dicembre 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute 24 dicembre 2020, in cui si riporta che “Vista la nota prot. n. 28495 del 23 dicembre 2020, con la quale il Ministero dell'istruzione ha trasmesso una proposta di adozione di un'ordinanza, ai sensi del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; vista la conseguente intesa sancita dalla Conferenza unificata (Rep. Atti n. 190/CU del 23 dicembre 2020), in merito al documento inerente «Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico 2020- 2021», come trasmesso dal Ministero dell'istruzione con nota prot. 28400 del 23 dicembre 2020; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da

COVID-19” disponendo che “Ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che, dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021, sia garantita l'attività didattica in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca. La restante parte dell'attività è erogata tramite la didattica digitale integrata”;

RICHIAMATO il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 88 del 5 gennaio 2020, circa l'adozione di “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)”;

CONSIDERATO che le **disposizioni previste con Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158 e con Decreto Legge, 18 dicembre 2020 n.172, sono state improntate al contenimento e alla mitigazione dell'epidemia, in tutto il territorio nazionale, prevedendo, tra l'altro, limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche, prevenendo occasioni di assembramento e di contatto interpersonale;**

- il DPCM 3 dicembre 2020 ha fissato nuove disposizioni per l'emergenza, fino a tutto il 15 gennaio 2021;

CONSIDERATO, altresì, che in data 5 gennaio 2021 è stato convocato un Tavolo Tecnico al quale hanno preso parte l'ASP di Messina con il suo Direttore Sanitario dott. Bernardo Alagna, il Commissario territoriale Emergenza Covid dott.ssa Marzia Furnari, il Capo di Gabinetto dell'Assessore regionale alla Salute avv. Ferdinando Croce, nel corso del quale è stato dichiarato dal Commissario Covid per la città di Messina che l'andamento epidemiologico registrato nella città di Messina evidenzia uno scenario di forte criticità, per cui:

- a Messina, si registra una incidenza di contagio negli ultimi 15 giorni (periodo riferito al 20/12/2020 – 5/01/2020) pari a 44,39 contagi su 10.000 persone;
- che il detto dato c.d. di incidenza del contagio è superiore a quello registrato nelle altre città metropolitane della Sicilia ove si registra a Palermo una incidenza di contagio di 21,19 ogni 10.000 persone, a Catania una incidenza di 36,28 ogni 10.000 persone e a Siracusa una incidenza di 26,18 ogni 10.000 persone;
- che il Commissario Territoriale Covid dott.ssa Furnari ha comunicato inoltre che, dalle rilevazioni degli ultimi 14 giorni, a Messina si registra il più alto numero di contagiati tra le città metropolitane;
- che al tavolo Tecnico del 5 gennaio 2021 è stato inoltre fornito l'aggiornamento in merito alla disponibilità di posti letto COVID nella città di Messina, dal quale è emerso che attualmente i posti letto di degenza ordinaria sono occupati all'80% circa, e quelli di terapia intensiva sono occupati al 75%;

RITENUTO

- che con specifico riferimento alla gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19 nell'ambito scolastico già nel corso del tavolo del 24 novembre 2020, il Comune di Messina formulava richiesta all'ASP di Messina per l'immediata attuazione delle misure di prevenzione e gestione del contagio nell'ambito della sanità scolastica come previste nella circolare dell'Assessorato Regionale della Salute del 24 settembre 2020, chiedendo l'attivazione del numero verde dedicato alle comunicazioni da parte dei dirigenti scolastici, l'attivazione di una task force dedicata alla gestione della emergenza in ambito scolastico, la istituzione di una corsia

preferenziale per l'esecuzione dei tamponi molecolari (in modo da garantire tempi certi e ridotti per l'accertamento/conferma della positività al contagio ed attivare immediatamente le misure di prevenzione del contagio come la quarantena della classe) e l'esecuzione di una campagna di screening dedicata a tutta la popolazione scolastica, con particolare attenzione agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado;

- che con nota prot. 276542 del 24 novembre 2020 il Sindaco di Messina comunicava al Ministro della Salute, al Ministro dell'Istruzione, al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessore Regionale alla Salute, all'Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale ed al Commissario Territoriale Covid di Messina gli esiti del tavolo, ribadendo formalmente le richieste già formulate al detto tavolo e cioè: l'attivazione del numero verde dedicato alle comunicazioni da parte dei dirigenti scolastici, l'attivazione di una task force dedicata alla gestione della emergenza in ambito scolastico, la istituzione di una corsia preferenziale per l'esecuzione dei tamponi molecolari (in modo da garantire tempi certi e ridotti per l'accertamento/conferma della positività al contagio ed attivare immediatamente le misure di prevenzione del contagio come la quarantena della classe) e l'esecuzione di una campagna di screening dedicata a tutta la popolazione scolastica, con particolare attenzione agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado;

- che per quanto sopra esposto con O.S. n. 339 del 20 novembre 2020 veniva disposta la sospensione delle attività scolastiche di presenza sul presupposto della incertezza del numero effettivo dei contagiati e della necessità di fare chiarezza in merito.

RICHIAMATO inoltre il Decreto del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale sezione per la Sicilia, n. 815/2020 REG.PR.V.CAU. che – pronunciandosi sul ricorso cautelare, promosso da un gruppo di genitori di studenti che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado di Messina, con il quale era stata chiesta la sospensione dell'Ordinanza Sindacale n. 339 del 20 novembre 2020 nella parte in cui è stata disposta la sospensione delle attività didattiche per il periodo dal 23 al 29 novembre 2020 sul presupposto della incertezza del numero effettivo dei contagiati e della necessità di fare chiarezza in merito – rigettava la richiesta di provvedimento cautelare dichiarando che *“Come comprensibilmente stabilito dal Giudice di seconde cure (cfr. Consiglio di Stato III, D.P. del 10.11.2020 n. 6543) a fronte di tali interessi (alla salute e allo studio, n.d.t.) tutti costituzionalmente tutelati, vi è l'interesse/dovere di prevenzione e tutela della incolumità e salute pubblica, specialmente nella attuale fase pandemica, che anch'esso trova diretto fondamento nella Costituzione. Considerato che, senza negare il carattere prioritario – nella presente fase di pandemia – del diritto alla salute dei cittadini, il provvedimento restrittivo di altro diritto, costituzionalmente garantito, quale è quello all'istruzione, anche in considerazione della complessiva regolamentazione nazionale e regionale attualmente vigente, deve trovare adeguato supporto motivazionale, ciò che nel caso di specie è correlato alla rappresentata inadeguatezza delle misure di contenimento adottate dalle strutture scolastiche, cui porre rimedio in termini brevissimi, vale a dire alle specifiche criticità asseritamente accertate dalla Sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale di Messina e asseritamente confermate in sede di Tavolo Tecnico tenutosi venerdì 20 novembre 2020 con la partecipazione del Commissario Territoriale Emergenza Covid di Messina e dei Direttori Sanitari delle Strutture Sanitarie di Messina”*;

VISTA l'O.S. n. 343 del 29 novembre 2020 con la quale è stata disposta da lunedì 30 novembre 2020 fino a sabato 5 dicembre 2020 la chiusura degli Istituti comprensivi e scolastici pubblici, privati e paritari della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Messina per consentire l'esecuzione dei tamponi per lo screening della popolazione studentesca finalizzata alla prevenzione e gestione del contagio da COVID 19;

CONSIDERATO che la campagna di screening della popolazione scolastica degli Istituti Comprensivi si è conclusa in data 10 dicembre 2020.

RICHIAMATA la nota prot. 50716 del 24/11/2020 con la quale l'Assessorato Regionale alla Salute ha formalizzato alla Giunta Regionale l'approvazione di una delibera con la quale, previa attribuzione ai Commissari COVID di ampi poteri di programmazione, ottimizzazione, individuazione, allocazione e utilizzo di tutte le necessarie risorse aziendali – umane strutturali e strumentali, occorrenti a fronteggiare con efficacia la pandemia in atto, per tutta la durata dell'emergenza, si propone di affidare ai detti Commissari il compito, entro 7 giorni dalla notifica dei provvedimenti autorizzativi, di:

- Istituire un "Ufficio straordinario per la gestione dell'emergenza territoriale da Covid-19" assumendo il personale necessario (come specificato nella detta nota);
- Ultimare l'adeguamento delle USCA -metropolitane, scolastiche e di pronto intervento; - Istituire una Centrale Operativa USCA preposta all'efficace coordinamento di tutte le Unità Speciali istituite;
- Istituire (ove non già provveduto) un numero di telefono ed un indirizzo e-mail dedicato per tutti Dirigenti degli Istituti Scolastici della provincia di riferimento con assegnazione al controllo dei suddetti canali di almeno due unità lavorative;
- Delegare ad un apposito referente aziendale la costituzione di team dedicati per l'organizzazione logistica delle attività settimanali di screening convenute con ANCI Sicilia, secondo l'ordine di priorità di target di popolazione approvato dal CTS regionale per l'emergenza;
- Assicurare quotidianamente ai soggetti contagiati, posti in stato di isolamento domiciliare, un contatto telefonico per finalità di assistenza sanitaria e psicologica;
- Predisporre, d'intesa con la Prefettura U.T.G. e l'Ufficio Scolastico territorialmente competenti, un protocollo unitario di gestione dell'insorgenza dei clusters scolastici, con l'individuazione di regole idonee ad associare e raggruppare gli esiti di positività al tampone rino-faringeo sugli studenti per istituto scolastico e, conseguentemente, agevolare il tracciamento epidemiologico dei contatti stretti, anche al fine di consentire l'adeguata prosecuzione delle attività didattiche e scolastiche.
- **Porre a carico delle ASP delle città metropolitane di Messina la realizzazione di misure specifiche per il contrasto del contagio in ambito scolastico, quali l'istituzione di un numero verde dedicato alla scuola; l'assunzione di personale tecnico e amministrativo per l'istituzione di una task force dedicata alla scuola, l'utilizzo di un modello di gestione ed elaborazione dei dati del contagio in modo da individuare gli ambiti nei quali lo stesso contagio si manifesta e si sviluppa;**

RICHIAMATA inoltre la Deliberazione della Giunta Regionale n. 553 del 27 novembre 2020 con la quale la Giunta ha apprezzato la proposta dell'Assessore alla Salute innanzi citata concernente la regolamentazione ed il potenziamento delle strutture commissariali e delle unità di crisi operanti presso le Aziende Sanitarie Provinciali Metropolitane autorizzando l'Assessorato regionale alla salute ad adottare urgentemente tutte le iniziative consequenziali;

RITENUTO

- Che dalla data di adozione della Delibera di giunta regionale n. 553 del 27/11/2020 non è stata fornita la prova, con specifico riferimento alle misure da adottare per il contrasto del contagio in ambito scolastico, della concreta messa in opera delle suddette misure;
- Che nel corso del Tavolo Tecnico del 5 gennaio 2021 il Commissario Territoriale Covid dott.ssa Marzia Furnari ha comunicato che per l'ambito scolastico è stato adottato un nuovo sistema operativo che consentirà il tracciamento dei soggetti entrati in contatto con i soggetti

risultati positivi al contagio e per la elaborazione del *contact tracing* necessario ad elaborare i dati del contagio, che tuttavia alla data attuale non risulta ancora materialmente entrato in funzione;

- Che il numero verde dedicato alla scuola non è mai stato attivato/comunicato all'utenza;
- Che in tale scenario la ripresa delle attività scolastiche in presenza rappresenta una forte criticità non tanto per il possibile contagio all'interno degli Istituti nei quali si adottino pedissequamente le misure di prevenzione previste, quanto perché non risultano risolte le criticità che hanno originato la già disposta sospensione delle attività didattiche di presenza per mancanza dell'attività di tracciamento del contagio e conseguente impossibilità di circoscrizione dello stesso ad un ambito determinato per cui la movimentazione delle persone da e per la scuola, i possibili assembramenti nei pressi delle istituzioni scolastiche e nelle principali aree cittadine di fruizione dei mezzi di trasporto e, più in generale, il cospicuo aumento della legittima circolazione delle persone fisiche (popolazione studentesca, docenti, personale, familiari, addetti ai servizi) all'interno delle aree urbane, in assenza della effettiva capacità da parte dell'Ufficio Commissariale della gestione dell'emergenza sanitaria rischia di determinare un aumento della diffusione del contagio che, nella città di Messina già registra il più alto tasso di incidenza nella Regione;
- Che risulta pertanto attendere gli esiti del già convocato tavolo del C.T.S. del 6 gennaio 2021 per conoscere quali protocolli attuativi saranno adottati per il contenimento della diffusione del contagio per la provincia di Messina prima di consentire la ripresa dell'attività didattica di presenza.

DATO ATTO, che

- le Ordinanze regionali per l'emergenza COVID-19 vigenti, in combinato disposto con le disposizioni nazionali, hanno già previsto specifiche misure nei diversi contesti sanitari, produttivi, scolastici e sociali;
- le misure fin qui adottate a livello statale e regionale non hanno determinato il contenimento del contagio in misura tale da consentire l'espletamento del servizio scolastico secondo le regole fissate nel DPCM 3 dicembre 2020 e dell'Ordinanza Ministeriale 24 dicembre 2020;

VISTO il Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172, "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19".

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

RITENUTO NECESSARIO in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, in attesa di conoscere gli esiti della riunione del CTS fissato per il 6 gennaio 2021 con la partecipazione dell'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione e l'Assessore Regionale alla Salute per l'adozione di specifici protocolli per la gestione ed il contenimento del contagio in considerazione dell'andamento del contagio nelle rispettive province, disporre che:

- dal 7 e fino al 9 gennaio 2021 siano sospese, in presenza, tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse;
- resti sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva

inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n.89 del 7 agosto 2020 e dall'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

VISTA la Legge 14 luglio 2020 n. 74 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018;

VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23 maggio 2020);

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;

VISTO il Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158;

VISTO il Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 11 dicembre 2020;

VISTO l'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, da valersi per l'intero territorio comunale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.L.gs. 267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco;

VISTI

L'art. 32 della Costituzione;

L'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833,

L'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112;

L'art. 50 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, comma 5 ai sensi del quale “*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di*

referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”.

ORDINA

1. dal 7 al 9 gennaio 2021 la sospensione, in presenza, di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, ivi compresi gli Asili Nido, le Sezioni Primavera e le Scuole dell'Infanzia pubbliche, private e paritarie, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse.

2. RESTA SEMPRE GARANTITA la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n.89 del 7 agosto 2020 e dall'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Le Autorità Scolastiche dispongono misure affinché altre tipologie di accessi verso i rispettivi plessi, siano contingentate.

3. SI DISPONE che sulla base degli esiti della convocazione del CTS del 6 gennaio 2021 con la partecipazione dell'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione e l'Assessore Regionale alla Salute per l'adozione di specifici protocolli per la gestione ed il contenimento del contagio in considerazione dell'andamento del contagio nelle rispettive province, si procederà alla valutazione della eventuale ripresa delle attività didattiche di presenza e per l'effetto si convoca un apposito Tavolo Tecnico di aggiornamento per sabato 9 gennaio 2021 ore 12,00 per l'assunzione dei provvedimenti consequenziali.

4. SI DÀ ATTO che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come ribadito dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 7 dicembre 2020;

DISPONE

Che la Polizia Municipale e la Polizia Metropolitana di Messina eseguano i controlli per il rispetto della presente ordinanza;

L'invio di copia della presente Ordinanza alla Polizia Municipale, alla Polizia Metropolitana, alle Forze di Polizia operanti sul territorio.

AVVISA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Sezione Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Le disposizioni della presente Ordinanza hanno efficacia dal 7 gennaio 2021 fino al 9 gennaio 2021.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e nell'Albo Pretorio on-line. Che la presente Ordinanza venga comunicata a

- S.E. Prefetto di Messina

- Sig. Questore di Messina

- Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Messina
- Comandante dei VV.FF. di Messina
- Comandante della Capitaneria di Porto di Messina
- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII Ambito Territoriale Messina
- ASP Messina - Commissario Territoriale Emergenza Covid Asp Me
- Dipartimento Servizi alle Imprese e alla Persona – Ufficio Politiche Scolastiche;
- Polizia Municipale di Messina
- Polizia Metropolitana

IL SINDACO
(On. Cateno De Luca)

